



# COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

## ORDINANZA

**N. 12 DEL 06/02/2026**

### OGGETTO:

**Modifica e integrazione Ordinanza Sindacale n. 9/2026: "Mareggiata del 19/20/21 gennaio 2026. Revoca Ordinanza Sindacale n. 08 del 02 febbraio 2026. Provvedimento di modifica della disciplina della circolazione"**

### IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 9 del 05.02.2026 ad oggetto: "Mareggiata del 19/20/21 gennaio 2026. Revoca Ordinanza Sindacale n. 08 del 02 febbraio 2026. Provvedimento di modifica della disciplina della circolazione" con la quale è stato disposto:

- Istituzione del senso unico di marcia, **per tutti i veicoli**, sul Lungomare C. Garufi direzione Catania- Messina dall'intersezione con la S.S. 114 all'intersezione con la Via A. Spinelli con contestuale divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle aree di cantiere individuate da apposita segnaletica;
- Istituzione del senso unico di marcia direzione Messina - Catania, **per tutti i veicoli**, lungo tutta la Via IV Novembre dall'intersezione con la Via Spinelli. E' consentita la sosta dei veicoli negli spazi individuati da apposta segnaletica;
- Inversione dell'attuale senso di marcia nella Via C. Colombo percorribile nella direzione da Via IV Novembre al Lungomare C. Garufi;
- Interdizione al transito veicolare nella Via Oriente;
- E' consentito il transito nella Via Monza percorribile nella direzione da Lungomare C. Garufi a Via IV Novembre;
- E' consentito l'accesso e la sosta nell'area antistante "Furci Verde", con le modalità indicate dall'apposita segnaletica.
- la riattivazione del servizio "sosta a pagamento" sulla Via IV Novembre, con decorrenza 09 febbraio 2026;

Considerato nel Lungomare C. Garufi, danneggiato dalla mareggiata, sono in corso i lavori di ripristino e ritenuto quindi opportuno, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, regolare la velocità massima consentita a 30 km/h e vietare il sorpasso, emettendo a tal proposito un provvedimento che fissa il limite massimo di velocità e il divieto di sorpasso fino a nuove disposizioni;

Sentiti gli uffici comunali competenti;

Richiamati che:

- ) l'art. 5 del codice della strada – D. Legis. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato *“regolamentazione della circolazione in generale”*, stabilisce espressamente, al comma 3°, che *“i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”*;
- ) l'art. 6 comma 5° della sopraindicata normativa prevede e specifica, altresì, che le ordinanze di che trattasi sono emanate: *“a) per le strade e autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco”*;
- ) l'art. 7 del codice della strada – D. Legis. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato *“regolamentazione della circolazione nei centri abitati”*, prevede espressamente la possibilità per i Comuni, nei centri abitati, di poter *“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*;

Considerato che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati sono, in linea generale, espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'Autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 15/05/2019, n. 592);

Visti:

- le Circolari del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- il Piano di Protezione Civile Comunale;
- il Decreto Legislativo nr. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;
- il vigente codice della strada (D. Legis. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i.) e il relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m.
- il T.U.E.L. Decreto Lgs.vo nr. 267/2000, artt. 50 e 54 e per i poteri da essi conferiti;
- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia;

## **STABILISCE**

per i motivi innanzi indicati di modificare e integrare la propria Ordinanza n. 09 del 05.02.2026 ad oggetto: *Mareggiata del 19/20/21 gennaio 2026. Revoca Ordinanza Sindacale n. 08 del 02 febbraio 2026. Provvedimento di modifica della disciplina della circolazione”*.

## **ORDINA**

**Di limitare la velocità massima a 30Km/h e di vietare il sorpasso nel Lungomare C. Garufi, fino a nuove disposizioni.**

**Di confermare quant'altro stabilito nella propria Ordinanza n. 9/2026**

**Ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento s'intende revocata.**

## **DEMANDA**

All'Ufficio Tecnico l'installazione della prescritta segnaletica stradale verticale in conformità a quanto previsto dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione

## **DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento: all'Area Tecnica – UTC, al Settore Vigilanza ognuno per le proprie competenze; al Comando Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

## **AVVERTE**

-) che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 nr. 1034 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana.

-) che i provvedimenti di cui alla presente ordinanza entrano in vigore con l'installazione e l'esposizione dei segnali stradali verticali previsti dal Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada e delle relative figure.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

**IL SINDACO**  
Dott. Matteo G. Francilia